



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università

Definizione del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettera b), il quale dispone che, in caso di necessità e di urgenza, il Presidente del Consiglio dell'Università possa adottare provvedimenti di competenza del Consiglio stesso da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 24, comma 3, lettera b), il quale disciplina il conferimento di contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che hanno già usufruito dei contratti della lettera a), oppure abbiano usufruito di assegni di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, o di borse post-dottorato oppure di contratti analoghi, assegni o borse presso atenei stranieri;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che stabilisce che *“Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge è corrisposto ai sensi del comma 8, del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3”*;

visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 10, rubricato *“Trattamento economico”*;

considerato che l'articolo 10 sopra citato prevede che per i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento, il trattamento economico è stabilito dal Consiglio dell'Università e, in ogni caso, non può superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89, del 28 giugno 2019, concernente l'approvazione dell'attivazione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese;

considerato che l'Ateneo sta procedendo ad attivare la procedura per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra richiamata e, pertanto, si rende necessario ed urgente definire il relativo trattamento economico;

atteso che, a seguito di approfondita istruttoria condotta dai competenti uffici della Direzione generale, la maggior parte degli Atenei ha determinato il trattamento economico della predetta figura di ricercatore a tempo determinato nella misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato del 20 per cento;

considerato, altresì, che si tratta di una particolare tipologia di contratto triennale non rinnovabile al termine del quale è possibile accedere direttamente al ruolo di Professore di II fascia, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di valutazione positiva dell'Ateneo;

sentito il Direttore generale;

ritenuto congruo, quindi, definire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento, con attribuzione dello stipendio annuo lordo di euro 24.450,27, dell'I.I.S. annua lorda di euro 12.785,50 e dell'assegno aggiuntivo annuo lordo di euro 4.641,84;

ravvisate la necessità e l'urgenza, alla luce di quanto sopra esposto, di stabilire il trattamento economico per i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è definito nella misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento, con attribuzione dello stipendio annuo lordo di euro 24.450,27, dell'I.I.S. annua lorda di euro 12.785,50 e dell'assegno aggiuntivo annuo lordo di euro 4.641,84.
2. È dato atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
3. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo.
4. Il presente Decreto è trasmesso ai competenti Uffici della Direzione generale.
5. Il presente Decreto è sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio dell'Università nella prima seduta utile, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo.



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIVERSITA'
Antonio FOSSON